



A tutti i Medici di Medicina Generale
A tutti i Pediatri di Libera Scelta
A tutti i Medici di Continuità Assistenziale
A tutti i Medici Specialisti Ambulatoriali

Gentili Colleghi,

si riassumono sinteticamente di seguito le nuove disposizioni della Regione Puglia sulle modalità di rilascio delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in vigore dal 01/04/2009.

1. Esenzione per assistenza specialistica

Dal 1° Aprile 2009 non sarà più possibile per il cittadino residente in Puglia, al momento della fruizione della prestazione, "autocertificare" sulla ricetta di prescrizione specialistica, il proprio diritto all'esenzione per reddito. Il cittadino deve, invece, munirsi, di un certificato di esenzione, che verrà consegnato dai CAAF (Centri di Assistenza Fiscale) con i quali la ASL ha sottoscritto un apposito atto di convenzione.

Tale attestato riporterà uno dei seguenti codici:

- E01:** Soggetti di età superiore ai 65 anni e di età inferiore a 6 anni con reddito complessivo familiare pari o inferiore a €. 36.151,98
- E02:** Disoccupati (e loro familiari a carico) iscritti negli elenchi anagrafici del Centro per l'impiego appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a €. 8.263,31 aumentato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge più ulteriori €. 516,46 per ogni figlio a carico.
- E03:** Titolari di pensione sociale/assegno sociale e loro familiari a carico
- E04:** Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni ed appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a € 8.263,31 aumentato fino a € 11.362,05 in presenza di coniuge più ulteriore € 516,46 per ogni figlio a carico e loro familiari a carico.

che deve essere trascritto dal medico prescrittore sulla richiesta di prestazione specialistica.

Pertanto, a decorrere dalle ricette prescritte dal 1° Aprile 2009, i medici prescrittori devono compilare la sezione della ricetta riguardante l'esenzione anche nel caso di esenzione per una delle condizioni aventi i codici E01, E02, E03, ed E04, secondo quanto riportato sull'attestato di esenzione esibito dall'assistito. Per i "non esenti" deve essere biffata la lettera "N", indicante la mancanza di una condizione di esenzione.

Si richiama l'attenzione sul codice E01, fino ad oggi, talvolta impropriamente, riportato sulla ricetta, che dovrà essere utilizzato, così come i codici E02, E03, E04, solo dopo la esibizione dell'attestato di esenzione da parte dell'assistito avente diritto.

Resta immutata la disciplina riguardante le esenzioni riferite a prestazioni per sospetto diagnostico di malattia rara (R99), obiettori di coscienza in servizio civile (S04), gravidanza in epoca preconcezionale ed abortività ripetuta (M00), gravidanza ordinaria (da M01 a M41 e M99), diagnosi precoce (D), soggetti a rischio di infezione HIV (B01 ex H01), prevenzione (P), detenuti (F), idoneità (I).

Per tali esenzioni infatti, non è richiesto il rilascio di uno specifico attestato ed i relativi codici, qualora ne ricorrano le condizioni, devono essere inseriti sulle ricette a cura dei medici prescrittori. Restano altresì immutate le norme riguardanti le esenzioni ticket per prestazioni erogate in pronto soccorso (U).

Nulla varia per gli esenti per patologia e invalidità.

Per le prestazioni specialistiche richieste da assistiti provenienti da altre Regioni, resta immutata la precedente modalità di erogazione delle stesse con autocertificazione da apporre sulla medesima ricetta.

2. Esenzione per assistenza farmaceutica

Le novità, in questo caso, sono due e precisamente: sono stati elevati i limiti di reddito e sono stati modificati i codici.

I cittadini che rientrano nel diritto all'esenzione per la prima volta, seguendo lo stesso percorso precedentemente descritto nel punto 1), devono munirsi di un certificato di esenzione.

I cittadini che, invece, erano già in possesso di esenzione per reddito con certificazioni riportanti i codici TOT03 e PAR06 possono continuare ad utilizzarli fino al 31 Marzo 2009, ma dovranno sostituirli, dal 1 Aprile 2009, con certificati riportanti i nuovi codici TOT08 e PAR09, seguendo sempre il medesimo percorso.

I codici TOT03 e PAR06 saranno definitivamente eliminati dal SISR dal 1° Aprile 2009. Dalla stessa data le SS.LL. dovranno trascrivere sulla ricetta esclusivamente i nuovi codici di esenzione TOT08 e PAR09 in sostituzione di TOT03 e PAR06.

Come previsto dalla normativa regionale, sarà compito del Distretto trasmettere periodicamente ai MMG e PLS gli elenchi dei cittadini a cui è stato rilasciato il certificato di esenzione per la spesa farmaceutica e per la spesa specialistica, così come prodotti dal SISR.

Qualora il cittadino, avendone i requisiti già verificati dal CAF convenzionato, non sia ancora venuto materialmente in possesso dell'attestato di esenzione definitivo, in fase di prima applicazione e fino a nuova comunicazione, può far valere il proprio diritto esibendo la documentazione provvisoria così come rilasciata dal CAF convenzionato. Pertanto, le SS.LL. trascriveranno sulla ricetta il codice riportato su detta documentazione, per la specialistica, e utilizzeranno la transcodifica da TOT03 e PAR06 a TOT08 e PAR09 per la farmaceutica.

Eventuali situazioni riferite a difformità sui Codici Fiscali evidenziabili confrontando la documentazione provvisoria rilasciata dai CAF convenzionati con i dati in vostro possesso dovranno essere indirizzate al Distretto di appartenenza per le correzioni necessarie.

Per tutto quanto non riportato nella presente nota, si rimanda alla normativa vigente.

Si invitano i Medici di Continuità Assistenziale e gli Specialisti Ambulatoriali a fare riferimento alla parte di competenza.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Paola Ciannamea)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Vito Fabrizio Scattaglia)